



REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale  
*Servizio 1- Programmazione degli interventi in materia di  
formazione professionale e formazione permanente continua*

DDG N. 3003 del 17.05.2017

OGGETTO

Modifica e rettifica del D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, di approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016 per la "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-2020".

L'atto si compone di 49 pagine inclusa la presente

di cui 40 pagine di allegati come parte integrante



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE  
A.d.G. PO-FSE 2014-2020

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente *“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare gli art. 123 e 124;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del 28 luglio 2014;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”* per la regione Sicilia;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- VISTO il D.lgs. n. 200/1999 recante, ai fini dell'efficacia dei provvedimenti, le *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n.*



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;*

- VISTO il DDG. n. 8451 del 10/11/2015 con il quale, nelle more della definizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, è stata prevista l'estensione dell'applicazione del vademecum FSE del PO 2007/2013 al nuovo PO FSE 2014/2020;
- VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
- VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
- VISTO il Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS) nella versione attualmente in vigore (di seguito Vademecum UCS);
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21 luglio 2015, recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana – Approvazione”;*
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”*, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015;
- VISTA la Deliberazione n. 6/2017/PREV del 12 gennaio 2017 della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Siciliana relativa agli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTO il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, con cui sono state approvate in via definitiva, le graduatorie e gli elenchi, ivi allegati, delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso 8/2016 *“per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”*, riportati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del predetto decreto:  
ALLEGATO 1 – Ammessi alla graduatoria;  
ALLEGATO 2 – Esclusi dalla graduatoria per punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell'art. 8.4 dell'Avviso;  
ALLEGATO 3 – Elenco delle proposte non ammesse alla valutazione ai sensi dell'art. 8.2 punto 2 dell'Avviso. l'Avviso pubblico n. 8/2016 per la *“Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”* - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- VISTE le ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 693 del 10/05/2017, 629 del 10/05/2017, 532 del 24/04/2017, 523 del 24/04/2017, n. 506 del 24/04/2017, 505 del 24/04/2017, n. 504 del 24/04/2017, 503 del 24/04/2017, 495 del 24/04/2017, 494 del 24/04/2017, 492 del 24/04/2017, 491 del 24/04/2017, 490 del 24/04/2017, 488 del 24/04/2017 e 483 del 24/04/2017, in relazione ad altrettanti ricorsi giurisdizionali proposti da taluni soggetti partecipanti alla procedura di cui all'Avviso n. 8/2016;
- PRESO ATTO che, preliminarmente, con le menzionate ordinanze, il TAR Sicilia Palermo ha rilevato che *“l'avviso in contestazione, in un'ottica di garanzia della concorrenza e di miglioramento della qualità dell'offerta, appare, nel suo complesso, legittimamente finalizzato a consentire l'accesso ai fondi stanziati per la formazione anche a enti diversi da quelli finanziati negli anni precedenti (c.d. “enti storici”);*



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PRESO ATTO altresì che, pur avendo disatteso in sede cautelare la quasi totalità delle censure avanzate *ex adverso*, il TAR Sicilia Palermo - con le richiamate ordinanze e nei termini ivi meglio indicati - ha ritenuto fondate le censure relative a due criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la definizione delle graduatorie approvate con D.D.G. n. 169/2017 e, nello specifico, ai criteri A1 e A2, rispettivamente riferiti al numero di corsi realizzati rispetto a quelli finanziati ed al tasso di formazione degli allievi rispetto a quelli iscritti;

PRESO ATTO che, il TAR Sicilia Palermo - con le richiamate ordinanze - al fine di salvaguardare anche l'interesse pubblico al tempestivo svolgimento della procedura di cui all'Avviso 8/2016, ha accolto le istanze cautelari dei ricorrenti limitatamente ai predetti criteri A1 e A2, *"con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di riconsiderare le modalità di attribuzione dei relativi punteggi alla stregua di un più ragionevole criterio valutativo (esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall'Avviso impugnato)"*, entro il termine di giorni 15 a decorrere dall'avvenuto deposito della prova concernente l'integrazione del contraddittorio da parte dei ricorrenti, a tal fine onerati secondo apposito procedimento ivi meglio declinato;

CONSIDERATO che, con relative note di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle predette ordinanze - tra cui la nota prot. n. 46944 del 04/05/2017 - dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, viene posta in luce l'esigenza di integrare il parametro selettivo di tipo qualitativo con un *"coefficiente premiale"* di tipo quantitativo;

RILEVATO, altresì, che il TAR, nelle citate ordinanze, da una parte (criterio A1) ha ritenuto illogico, in particolare, che *"... chi abbia documentato il finanziamento e l'espletamento di un solo corso ottenga il punteggio pari a 12 (posto che  $1:1 \times 12 = 12$ )..."* e dall'altra (criterio A2) ha ritenuto illogica *"l'attribuzione di un punteggio maggiore in favore di enti che, avendo espletato un numero esiguo di corsi, risultano avere un minor tasso di dispersione ed abbandono da parte degli allievi a discapito degli enti che, viceversa, risultino avere un più alto tasso di dispersione degli allievi.";*

CONSIDERATO, altresì che, al fine di adempiere a quanto disposto nelle citate ordinanze emesse dal Tribunale, appare necessario procedere alla determinazione di un modello di calcolo che consenta di considerare le pregresse esperienze degli enti proponenti;

RITENUTO pertanto che, possa considerarsi ragionevole l'adozione di un modello di calcolo che preveda la determinazione di un coefficiente (espressione del parametro quantitativo) da applicare, in ognuna delle equazioni matematiche adottate per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A1 e A2, ai diversi casi in relazione al numero di corsi finanziati/allievi iscritti, nel quadriennio considerato 2012/2015;

RITENUTO ragionevole, alla luce delle superiori pronunce interinali, integrare il parametro selettivo di tipo qualitativo con un coefficiente di tipo quantitativo, ripartendo il valore di 12 punti da attribuire, secondo i criteri A1 e A2, in ragione di  $\frac{2}{3}$  (pari ad 8 punti), al parametro selettivo qualitativo e di  $\frac{1}{3}$  (pari a 4 punti), al parametro di tipo quantitativo;

RITENUTO ragionevole, altresì, determinare i coefficienti relativi ai parametri quantitativi con una graduazione variabile dall'80% al 100% del punteggio, riparametrato, già acquisito in fase di



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

graduatoria definitiva, al fine di valorizzare la diversificata esperienza degli enti partecipanti, garantendo una graduale attribuzione dei punteggi e non compromettendo la possibilità di accesso alla graduatoria di merito agli enti diversi da quelli c.d. "storici" con esiguo numero di corsi/allievi. Tale soglia costituisce un punto di equilibrio tra opposte esigenze che, tuttavia, devono avere entrambe una congrua eco sul punteggio complessivo di 24 punti di entrambi i criteri A1 e A2. Le modalità di calcolo sono di seguito descritte:

- **Criterio A1**

al fine di considerare, sia il parametro selettivo di tipo qualitativo, sia quello di tipo quantitativo, il valore massimo previsto di 12 punti è stato scisso nei punteggi parziali di 8 e 4, da attribuire, nel primo caso (parametro qualitativo) riparametrando l'originario valore, mentre nel secondo caso (parametro quantitativo), applicando il predetto coefficiente, graduato da 80% a 100%, in relazione all'esperienza pregressa nel quadriennio 2012-2015, che in caso del valore di 15 rappresenta il numero massimo di corsi o edizioni, previsto dall'Avviso per ogni progetto (art. 6, par. 1, Avviso).

$$\text{Punteggio A1} = \left( \text{punt\_A1\_già\_attribuito} \times \frac{8}{12} \right) + \left( \text{punt\_A1\_già\_attribuito} \times 4/12 \times K_{A1} \right)$$

n. corsi finanziati nel quadriennio	coefficiente $K_{A1}$
1	80,00%
2	81,33%
3	82,67%
4	84,00%
5	85,33%
6	86,67%
7	88,00%
8	89,33%
9	90,67%
10	92,00%
11	93,33%
12	94,67%
13	96,00%
14	97,33%
15	98,67%
>15	100,00%



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**- Criterio A2**

analogamente al criterio A1, anche per il criterio A2, al fine di considerare, sia il parametro selettivo di tipo qualitativo, sia quello di tipo quantitativo, il valore massimo previsto di 12 punti è stato scisso nei punteggi parziali, rispettivamente, di 8 e 4 da attribuire, nel primo caso (parametro qualitativo), riparametrando l'originario valore, mentre nel secondo caso (parametro quantitativo), applicando il predetto coefficiente, graduato da 80% a 100%, in relazione all'esperienza pregressa nel quadriennio 2012-2015 che, in corrispondenza del valore di 180 allievi (15 x 12= 180), rappresenta il prodotto di 15 corsi (come stabilito e motivato nel precedente criterio A1) per 12 allievi/corso (numero minimo di allievi frequentanti un corso per non incorrere in decurtazioni del contributo, come indicato al *punto i* dell'art. 12.1 dell'Avviso). In formula:

$$\text{Punteggio A2} = (\text{punt}_{A2\_gi\grave{a}\_attribuito} \times \frac{8}{12}) + (\text{punt}_{A2\_gi\grave{a}\_attribuito} \times \frac{4}{12} \times K_{A2})$$

Il coefficiente  $K_{A2}$ , pertanto, è così determinato:

$$K_{A2} = 100\% - \left[ 20\% \times \left( 1 - \frac{n^{\circ} \text{allievi}_{iscritti}}{180} \right) \right]$$

- VISTA la nota prot. n. 36360/2017, con cui l'Amministrazione ha proceduto, in linea con le considerazioni rese dal Giudice Amministrativo con le più volte citate ordinanze ed alla luce delle indicazioni fornite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, alla riconsiderazione delle modalità di attribuzione dei relativi punteggi di cui ai criteri A1 e A2, alla stregua di un più ragionevole criterio valutativo ivi meglio declinato, trasmettendo l'esito del predetto lavoro all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici sottesi al finanziamento delle proposte formative di cui all'Avviso n. 8/2016;
- VISTA la nota prot. n. 36092/2017, con cui sono state trasmesse alla Commissione di valutazione le indicazioni operative per la rideterminazione del punteggio relativo ai criteri A1 e A2;
- VISTA altresì, l'ordinanza del CGARS n. 290 del 14 aprile 2017, con cui, in riforma dell'ordinanza cautelare resa dal T.A.R. SICILIA, PALERMO, n. 1402 del 06/12/2016, è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti della predetta ordinanza proposta dal Centro di Formazione Professionale San Pancrazio, disponendone l'ammissione con riserva alla procedura di cui all'Avviso n. 8/2016;
- VISTA la nota prot. n. 36387 del 16/05/2017, con la quale la Commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate dal Centro di Formazione Professionale San Pancrazio, ai fini dell'ammissione con riserva alla procedura di cui all'Avviso n. 8/2016, giusta ordinanza del CGARS n. 290 del 14 aprile 2017;
- VISTA la nota prot. n. 36397 del 16/05/2017, con la quale la Commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti dell'attribuzione del punteggio alle proposte progettuali a seguito della rideterminazione delle relative modalità di attribuzione riguardanti i criteri A1 e A2;
- VISTA la nota prot. n. 36548 del 17/05/2017, con cui il Responsabile del procedimento, sulla scorta di quanto trasmesso dalla Commissione di valutazione con le citate note 36387 e 36397 del 16/05/2017, ha trasmesso, in uno con la medesima nota, l' "ALLEGATO 1 – Graduatoria" e l'



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*“ALLEGATO 2 – Elenco delle proposte con punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell’art. 8.4 dell’Avviso”, modificati in virtù dell’applicazione dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri di valutazione A1 e A2, rimodulati in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo con le menzionate ordinanze ed “esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall’Avviso impugnato”;*

RITENUTO che - ferme restando tutte le decisioni, prescrizioni e condizioni contenute nel D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 ed impregiudicate eventuali ulteriori modifiche e rettifiche al fine di ottemperare ad ulteriori ordinanze emesse ed emettende da parte del Giudice Amministrativo di primo e di secondo grado - il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 vada modificato e rettificato nei termini che seguono, in virtù dell’obbligo disposto con le ordinanze del TAR Sicilia Palermo nn. 693 del 10/05/2017, 629 del 10/05/2017, 532 del 24/04/2017, 523 del 24/04/2017, n. 506 del 24/04/2017, 505 del 24/04/2017, n. 504 del 24/04/2017, 503 del 24/04/2017, 495 del 24/04/2017, 494 del 24/04/2017, 492 del 24/04/2017, 491 del 24/04/2017, 490 del 24/04/2017, 488 del 24/04/2017 e 483 del 24/04/2017;

PRESO ATTO che, con Deliberazione n. 6/2017/PREV la Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Siciliana, ha ritenuto di dover circoscrivere la funzione di controllo agli atti ivi elencati specificando, ai fini della trasmissione, tra gli altri: *“Decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni con contestuale decreto di finanziamento”;*

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla parziale modifica e rettifica degli articoli 1 e 2 del D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, modificando e rettificando, rispettivamente, gli originari *“ALLEGATO 1 – Ammessi alla graduatoria”* e *“ALLEGATO 2 – Elenco delle proposte escluse dalla graduatoria per punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell’art. 8.4 dell’Avviso”*, in virtù della applicazione dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri di valutazione A1 e A2, rimodulati in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo con le predette ordinanze, esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall’Avviso impugnato;

RITENUTO altresì, per effetto delle modifiche e rettifiche disposte e sopra declinate, di procedere alla modifica dell’Articolo 2 del D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, incremento la dotazione finanziaria in virtù di quanto previsto dall’art. 2, punto 1, secondo capoverso, dell’Avviso 8/2016;

## DECRETA

### Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, in ottemperanza all’obbligo disposto dal CGARS con ordinanza n. 290/2017 e dal TAR Sicilia Palermo, con le ordinanze nn. 693 del 10/05/2017, 629 del 10/05/2017, 532 del 24/04/2017, 523 del 24/04/2017, n. 506 del 24/04/2017, 505 del 24/04/2017 n. 504 del 24/04/2017, 503 del 24/04/2017, 495 del 24/04/2017, 494 del 24/04/2017, 492 del 24/04/2017, 491 del 24/04/2017, 490 del 24/04/2017, 488 del 24/04/2017 e 483 del 24/04/2017, a parziale modifica e rettifica dell’Articolo 1 del D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, sono modificate e rettificate le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 8/2016 *“per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”*, in virtù della applicazione dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri di valutazione A1 e A2, rimodulati in



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo con le predette ordinanze, approvando i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

–ALLEGATO 1– Graduatoria

–ALLEGATO 2– Elenco delle proposte con punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell'art. 8.4 dell'Avviso

## Articolo 2

L'art. 2 del D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, è sostituito come segue:

### "Articolo 2

*Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione regionale, di imputare le tipologie progettuali formative alle risorse di uno degli Assi I "Occupazione" o III "Istruzione e Formazione" del PO Sicilia FSE 2014-2020, le dotazioni finanziarie previste dall'art. 2 punto 1 dell'Avviso 8/2016, pari a euro 136.000.000,00, di cui euro 95.000.000,00 per l'Asse I "Occupazione", e euro 41.000.000,00 per l'Asse III "Istruzione e Formazione", sono incrementate, ai sensi del medesimo articolo, a euro 136.452.741,00, di cui euro 95.113.250,00 a valere sull'Asse I "Occupazione" e euro 41.339.491,00 sull'Asse III "Istruzione e Formazione".*

## Articolo 3

Sono confermate tutte le restanti decisioni, prescrizioni e condizioni contenute nel D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017.

## Articolo 4

Si dispone la pubblicazione del presente decreto, nel rispetto degli adempimenti di pubblicità e informazione, sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo <http://www.sicilia-fse.it>. Si pubblichi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) e si trasmetta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, affinché venga fornita evidenza dell'adempimento degli obblighi disposti dal TAR Sicilia Palermo con le ordinanze nn. 693 del 10/05/2017, 629 del 10/05/2017, 532 del 24/04/2017, 523 del 24/04/2017, n. 506 del 24/04/2017, 505 del 24/04/2017, n. 504 del 24/04/2017, 503 del 24/04/2017, 495 del 24/04/2017, 494 del 24/04/2017, 492 del 24/04/2017, 491 del 24/04/2017, 490 del 24/04/2017, 488 del 24/04/2017 e 483 del 24/04/2017.

## Articolo 5

Il presente decreto, in quanto atto prodotto dall'Amministrazione attiva dal quale non discende direttamente o in via mediata alcun obbligo di pagare, non è assoggettato alla registrazione della competente Ragioneria Centrale.



D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Articolo 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso giurisdizionale di fronte al TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, Statuto della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(*Gianni Silvia*)

